

Deliberazione della Giunta Regionale 22 giugno 2011, n. 46-2246

Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione (CSI Piemonte) - adeguamento dello statuto. Indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione degli Assessori Giordano, Maccanti:

Visto l'art. 1, comma 1, della legge regionale 4 settembre 1975, n. 48, secondo cui "La Regione partecipa (...) al "Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione" (CSI Piemonte);

Visto l'art. 3 della legge cit., secondo cui "Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico";

Visto l'art. 6, comma 2 della legge 122/2010 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), secondo cui "la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera";

Visto il comma 5 dello stesso articolo, secondo cui "tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici (...) provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che (...) gli organi di amministrazione (...) siano costituiti da un numero non superiore (...) a cinque (...) componenti;

Visto il comma 20 dello stesso articolo, secondo cui "Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni";

Vista altresì la legge regionale n. 26 del 31 dicembre 2010, secondo cui "La Regione (...) aderisce volontariamente ai principi di coordinamento della finanza pubblica e alle regole di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, secondo quanto disposto dal comma 20 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122";

Considerato che il CSI Piemonte rientra a pieno titolo nell'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 6 comma 5 della legge 122/2010;

Atteso che gli adeguamenti statutari necessari all'attuazione di quanto sopra riguardano:

- l'art. 10, che elenca le competenze dell'assemblea CSI Piemonte; la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "f) determinare, nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare dei gettoni di presenza ed il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute in relazione alla carica a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale ed il Comitato Tecnico Scientifico e dei rispettivi Presidenti e ove previsti Vice Presidenti, nonché, ove consentito, l'ammontare del loro compenso";

- l'art. 12, che concerne il Consiglio di Amministrazione; il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Fermo quanto previsto dal successivo comma 4 del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, di cui:

- 2 membri, nominati dalla Regione Piemonte, di cui 1 anche in rappresentanza degli Enti di cui all'art. 2 comma 1, lett. c);

- 1 membro, nominato dalla Provincia di Torino;
- 1 membro, nominato dalla Città di Torino;
- 1 membro, eletto a maggioranza assoluta dagli Enti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d).

Il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Finché non sia nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sono integralmente prorogati i poteri del precedente”.

Il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il nuovo Consiglio di Amministrazione si intende costituito quando siano intervenute le nomine da parte di Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino”.

Atteso che i descritti adeguamenti rendono necessarie ulteriori variazioni allo statuto, precisamente agli artt. 17, 20 e 28, secondo il seguente dettaglio:

- il comma 2 dell'art. 17 (Comitato Tecnico Scientifico) è sostituito dal seguente: “2. Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale”.
- Il comma 4 dell'art. 20 (Costituzione del Collegio Sindacale) è sostituito dal seguente: “4. Il Collegio dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale: i relativi poteri sono prorogati fino alla nomina del nuovo Collegio”.
- L'art. 28 viene trasformato da norma finale a transitoria e disciplina la transizione dal Consiglio di Amministrazione attualmente in carica a quello che sarà nominato ai sensi degli adeguamenti sopra descritti.

Considerato che le modifiche suggerite sono in armonia con la citata disciplina nazionale e regionale;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di fornire gli indirizzi come in premessa specificati, nel senso di esprimersi favorevolmente agli adeguamenti statutari in essa contenuti, al rappresentante regionale che interverrà alla prossima assemblea del Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione (CSI Piemonte).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)